



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Lecce, Il sezione civile, in composizione monocratica, Dott.ssa Rossella Marro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.Gen.Aff.Cont.

TRA

[REDACTED] *Parte_1* (CF: [REDACTED] *C.F._1*) – nata a V [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED] *Parte_2* (CF: [REDACTED] *C.F._2*),
rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'Avv. [REDACTED]

OPPONENTI

E

[REDACTED] *Controparte_1* (P. Iva [REDACTED] *Controparte_2* [REDACTED] *P.IVA_1*, C.f.
[REDACTED] *P.IVA_2*), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED] *C.F._3*) ed [REDACTED] (C.F.
[REDACTED] *C.F._4*)

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo, n. [REDACTED], del Tribunale di Lecce, del [REDACTED]

Conclusioni: come dalle memorie conclusionali depositate.

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso per decreto ingiuntivo, [REDACTED] *Controparte_1* quale cessionaria del credito originariamente vantato da [REDACTED] *Parte_3* in relazione al rapporto contrattuale n. [REDACTED], chiedeva ingiungersi ai sigg. [REDACTED] *Parte_2* e [REDACTED] *Parte_1* il pagamento, in solido, della somma di euro 64.179,08, oltre interessi e spese, deducendo la



sussistenza del credito in conseguenza dell'inadempimento del contratto di finanziamento e della intervenuta decadenza dal beneficio del termine. Il Tribunale di Lecce accoglieva il ricorso monitorio ed emetteva decreto ingiuntivo n. [REDACTED] in data [REDACTED], con il quale ingiungeva agli intimati il pagamento della somma richiesta.

Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. *Parte_1* e *Parte_2* proponevano opposizione avverso il predetto decreto, deducendone l'ingiustizia e l'erroneità. Nell'atto di opposizione veniva indicato quale importo oggetto di ingiunzione quello di euro 32.573,60, inferiore rispetto alla somma azionata in sede monitoria pari ad euro 64.179,08.

Gli opposenti esponevano che il decreto ingiuntivo risultava ingiusto ed erroneo, tanto per i vizi della domanda monitoria quanto per l'insussistenza della pretesa creditoria azionata. In particolare, deducevano la mancata prova dell'erogazione del finanziamento, evidenziando come la documentazione prodotta si risolvesse in un mero modulo di richiesta privo di indicazioni circa le modalità di accredito delle somme; eccepivano, inoltre, la nullità delle clausole contrattuali ritenute vessatorie in quanto predisposte unilateralmente e idonee a determinare uno squilibrio in danno del consumatore, nonché la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria, anche sotto il profilo della difformità tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo. Contestavano, altresì, la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.

Chiedevano, pertanto, in via pregiudiziale, la sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo e la declaratoria di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria; nel merito, la revoca del decreto opposto, con accertamento dell'inesistenza o comunque dell'infondatezza del credito azionato, ovvero, in via



subordinata, la rideterminazione dello stesso. Con successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. ribadivano integralmente le proprie difese ed insistevano per l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile.

2.- Si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando integralmente le domande avversarie e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Deduceva, in via preliminare, la propria legittimazione quale cessionaria del credito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, sostenendo, al contempo, il difetto di legittimazione passiva rispetto a eventuali domande relative ai vizi genetici del rapporto contrattuale originario; chiedeva, altresì, la concessione del termine per l'attivazione della mediazione e la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

Nel merito, la convenuta opposta sosteneva la piena fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che il credito era certo, liquido ed esigibile in quanto fondato sulla documentazione prodotta, ivi incluso l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.; contestava l'eccezione di mancata erogazione del finanziamento, affermando che la stessa risultava dimostrata sia dalla documentazione prodotta sia dal pagamento di alcune rate e dall'emissione di un assegno poi risultato insoluto; negava, inoltre, la sussistenza di clausole vessatorie, la violazione della normativa antiusura e ogni difformità rilevante del TAEG, sostenendo la natura facoltativa delle polizze assicurative e la correttezza delle condizioni economiche applicate. Contestava, infine, l'idoneità probatoria della consulenza tecnica di parte attrice e si opponeva alla richiesta di CTU, ritenuta esplorativa. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna degli opposenti al pagamento della somma risultante all'esito dell'istruttoria.



3.- Nel corso del giudizio, a seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale disponeva l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, conferendo incarico al dott. *Persona_I* con ordinanza del 10.01.2025 e fissando i quesiti relativi alla verifica dell'erogazione del finanziamento, alla determinazione del TAEG effettivo ed all'eventuale ricalcolo del rapporto ai sensi dell'art. 125-bis T.U.B.

Il consulente, accettato l'incarico, dava avvio alle operazioni peritali in data 20.02.2025; alle stesse partecipavano il difensore e il consulente tecnico di parte degli opposenti, mentre nessuno interveniva per parte convenuta. Il CTU procedeva all'esame della documentazione in atti e trasmetteva alle parti la bozza di relazione, ricevendo osservazioni dalla sola parte attrice, mentre nessuna osservazione perveniva dalla convenuta.

All'esito della consulenza, il CTU concludeva nel senso della effettiva erogazione del finanziamento in favore degli opposenti per un importo pari ad euro 23.192,91 al netto dei premi assicurativi, per un totale finanziato di euro 25.426,81; rilevava, inoltre, che il TAEG calcolato risultava sostanzialmente coincidente con quello contrattuale in caso di esclusione delle spese assicurative, mentre, in caso di inclusione delle stesse, risultava significativamente superiore, con conseguente applicazione dei criteri sostitutivi di cui all'art. 124 T.U.B.

Il consulente procedeva, quindi, alla determinazione del dare-avere tra le parti secondo due distinte ipotesi, una conforme alle condizioni contrattuali e una fondata sull'applicazione del tasso BOT, individuando in ciascun caso il residuo debito degli opposenti alla data della domanda giudiziale.

Le conclusioni del CTU venivano contestate dagli opposenti, che ne negavano la condivisibilità, in particolare con riferimento alla ritenuta



prova dell'erogazione del finanziamento, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione.

All'esito, le parti precisavano le conclusioni mediante deposito di note conclusionali e memorie di replica, insistendo ciascuna nelle rispettive domande ed eccezioni.

La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata nei limiti di seguito precisati.

1.- Deve, anzitutto, essere disattesa la doglianza principale degli opposenti relativa alla mancata erogazione del finanziamento. Sul punto, la consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. [REDACTED] ha concluso nel senso della effettiva erogazione del finanziamento in favore di [REDACTED] e [REDACTED] per l'importo di euro 23.192,91, al netto dei premi assicurativi, e per un importo finanziato complessivo di euro 25.426,81, valorizzando, a tal fine, gli elementi documentali richiamati nella relazione, e segnatamente la lista movimenti del rapporto, l'assegno insoluto emesso a valere sulla seconda rata e la successiva raccomandata di sollecito riferita sia all'assegno medesimo sia al contratto di finanziamento. Il CTU ha, infatti, ritenuto che tali elementi fossero idonei a dimostrare l'avvenuta messa a disposizione della provvista e l'avvio dell'esecuzione del rapporto.

Nondimeno, l'opposizione merita accoglimento con riguardo alla diversa questione concernente l'esatta determinazione del TAEG e le conseguenze derivanti dalla mancata inclusione, nel costo complessivo del credito, dei premi assicurativi contestualmente stipulati.

In fatto, dalla relazione peritale emerge che il contratto di finanziamento n. [REDACTED], stipulato in data 14.02.2011, prevedeva, accanto al finanziamento, due coperture assicurative, e segnatamente il premio "[REDACTED]" pari ad euro 1.585,90 e il premio "[REDACTED]



assicurazioni o garanzie “se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.

La menzionata pronuncia della Corte di Appello di Palermo ha altresì valorizzato, in linea con l’elaborazione dell’Arbitro Bancario Finanziario e con la giurisprudenza di merito già formatasi sul punto, una serie di indici rivelatori della natura sostanzialmente obbligatoria della polizza, pur in presenza di una clausola che la definisca facoltativa: la contestualità tra stipula del finanziamento e stipula della polizza; la coincidenza di durata tra copertura assicurativa e piano di ammortamento; la funzione di tutela del creditore contro eventi incidenti sulla capacità reddituale del debitore; la circostanza che il finanziamento sia stato stipulato per adesione mediante modulo predisposto unilateralmente dall’intermediario; nonché la mancanza di prova, da parte del finanziatore, di aver offerto al cliente un’alternativa effettiva, con comparazione tra TAEG con e senza polizza ovvero alle medesime condizioni economiche. La stessa sentenza richiama, a conforto, Corte di Appello di Torino 18 giugno 2020 n. 653 e Corte di Appello di Milano 14 gennaio 2002 n. 112, secondo cui tra gli indici di obbligatorietà della polizza rilevano, congiuntamente, la contestualità rispetto all’erogazione, la coincidenza di durata tra finanziamento e copertura e la previsione che beneficiario dell’indennizzo sia l’intermediario; richiama, inoltre, Cass. 5 aprile 2017 n. 8806, che valorizza una nozione sostanziale di obbligo, e Cass. 13 aprile 2018 n. 9298, secondo cui i costi di polizza devono essere inclusi nel carico economico del credito quando la stipula serve a tutelare l’istituto finanziario dal rischio di insolvenza del finanziato.

Tali principi sono pienamente applicabili al caso di specie.



Invero, dalla relazione del CTU risulta, in modo espresso, che i premi assicurativi erano connessi al contratto di finanziamento, essendo stati previsti nel medesimo regolamento negoziale ed essendo stati oggetto del duplice calcolo elaborato dall'ausiliario proprio ai fini della verifica della divergenza tra TAEG dichiarato e TAEG effettivo. Risulta, altresì, che i costi assicurativi erano stati inclusi nell'"importo finanziato", così entrando a far parte del complessivo costo dell'operazione sopportato dagli odierni oppositori. Del pari, è pacifico che il CTU abbia ritenuto necessario procedere ad un autonomo ricalcolo del TAEG con inclusione dei premi proprio perché tali costi incidono strutturalmente sull'economia del rapporto.

Né parte opposta ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di obbligatorietà così integrata. Dalla comparsa di costituzione emerge, infatti, una mera allegazione della natura facoltativa delle polizze, fondata sul dato testuale del modulo contrattuale; non risulta, però, che la convenuta abbia dedotto e dimostrato di avere sottoposto ai clienti un concreto raffronto tra le condizioni del finanziamento con e senza copertura assicurativa, né di avere offerto alle medesime controparti un prodotto equivalente senza assicurazione alle stesse condizioni economiche, né ancora di avere riconosciuto un diritto di scioglimento dal rapporto accessorio tale da escluderne l'incidenza economica sul credito. La difesa di CP_1 si è, in sostanza, arrestata al richiamo formale della facoltatività, senza superare, con prova concreta, gli indizi contrari emergenti dagli atti e dalla consulenza.

Deve, pertanto, ritenersi che i premi assicurativi vadano inclusi nel calcolo del TAEG, con la conseguenza che il TAEG effettivo del rapporto, come correttamente accertato dal CTU, è pari al 14,23%, a fronte del 10,37% indicato in contratto. Da tale divergenza discende l'applicazione della disciplina sostitutiva vigente *ratione temporis*, e dunque dell'art. 124



T.U.B., con ricalcolo del rapporto al tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, secondo la seconda ipotesi elaborata dall'ausiliario.

Né osta a tale conclusione il fatto che la nullità non sia stata prospettata dalle parti esattamente nei medesimi termini in cui viene qui rilevata. La già richiamata pronuncia della Corte di Appello di Palermo ha ricordato, sulla scorta di Cass., Sez. U, 26242/2014, Cass., Sez. U, 26243/2014 e Cass. 23843/2025, che le nullità di protezione sono rilevabili d'ufficio dal giudice nell'interesse del contraente debole, proprio in quanto presidiano valori che trascendono il singolo rapporto e attengono alla correttezza del mercato e all'equilibrio formale tra contraente forte e contraente debole. Anche sotto tale profilo, dunque, l'approdo interpretativo qui accolto si pone in linea con i principi consolidati della Suprema Corte e della più recente giurisprudenza di merito.

Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, non già perché il credito non sussista, ma perché il relativo importo è stato azionato in misura superiore a quella concretamente dovuta all'esito del corretto ricalcolo del rapporto. In sede monitoria, infatti, **CP_1** aveva richiesto l'ingiunzione per euro 64.179,08, oltre interessi e spese, sul presupposto del computo integrale del credito secondo la propria prospettazione; il CTU ha, invece, accertato che, applicando il corretto criterio di inclusione dei costi assicurativi e il conseguente regime sostitutivo, la somma dovuta dagli opposenti alla data della domanda era pari ad euro 39.436,83.

In applicazione dei noti principi che regolano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la revoca del provvedimento monitorio non esclude l'esame del merito della pretesa creditoria azionata dall'opposta, dovendo il giudice accertare integralmente l'esistenza e l'ammontare del credito dedotto in giudizio. Nel caso di specie, una volta esclusa la



debenza dell'importo richiesto in sede monitoria nella maggiore misura prospettata dalla ricorrente, residua tuttavia un credito in favore di *CP_1* nei limiti accertati dal CTU secondo la seconda ipotesi di calcolo, che il Tribunale ritiene di condividere per le ragioni sin qui esposte.

Gli opposenti devono, pertanto, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 39.436,83, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo, nei limiti e secondo i criteri risultanti dal ricalcolo accolto. La maggiore pretesa azionata in sede monitoria deve, invece, essere disattesa.

In definitiva, la domanda monitoria non poteva essere accolta per l'importo richiesto, dovendosi includere nel calcolo del TAEG anche i costi delle polizze assicurative contestualmente stipulate, ancorché formalmente indicate come facoltative, trattandosi di costi strutturalmente connessi al finanziamento e funzionali alla tutela del creditore. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la condanna degli opposenti, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Controparte_1* della minore somma di euro 39.436,83, come accertata dal CTU all'esito del ricalcolo eseguito secondo i criteri sostitutivi di cui all'art. 124 T.U.B. vigente *ratione temporis*.

Quanto alle spese di lite, la parziale fondatezza dell'opposizione, che conduce alla revoca del decreto ma non all'esclusione del credito, giustifica una regolamentazione conforme all'esito complessivo della lite, tenendo conto della sensibile riduzione del quantum e della necessità della consulenza tecnica ai fini dell'accertamento del corretto saldo. Le spese di lite, quindi, seguono la parziale soccombenza reciproca e si liquidano nella misura di un terzo a favore della *Controparte_1* in base ai parametri introdotti dal DM 55/14 (scaglione da 26.001€ a 52.000,00



€), ai valori minimi ponendo però le spese di CTU a carico della medesima *Controparte_1*

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1.- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Lecce in data [REDACTED]

2.- nel merito condanna i sigg. *Parte_2* e *Parte_1*, in solido tra loro, al pagamento in favore di *Controparte_1* della somma di euro 39.436,83, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;

3.- Condanna i Sigg.ri *Parte_2* e *Parte_1* al pagamento in favore della *Controparte_1* delle spese e competenze di lite che liquida, già nella misura di 1/3, in €. [REDACTED], oltre spese generali ed accessori come per legge.

4.- pone definitivamente a carico della *Controparte_1* le spese e competenze di CTU.

Così deciso in Lecce, il 3 giugno 2026

Il Giudice
Dott. Rossella Marro

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale